



Istituto di Istruzione Superiore
Polo Luciano Bianciardi



Liceo artistico
Liceo musicale e coreutico
Professionale Servizi commerciali
Tecnico Grafica e comunicazione
Liceo artistico Serale
Servizi commerciali Serale

Piazza De Maria, 31 - Grosseto Tel. 0564-484851 C.F. 80001180530 Cod. Scuola: GRIS01200Q
www.polobianciardigrosseto.edu.it gris01200q@istruzione.it gris01200q@pec.istruzione.it

Regolamento d'Istituto per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (in attuazione del Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale – PUIA)

Approvato nel Consiglio di Istituto del 10.02.2026

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) nell'ambito delle attività didattiche, educative, organizzative e amministrative dell'istituto, in attuazione del Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale (PUIA).
2. Il Regolamento ha la finalità di:
 - o promuovere un uso consapevole, responsabile e sostenibile dell'IA;
 - o tutelare i diritti degli studenti, del personale e delle famiglie;
 - o garantire coerenza con l'identità educativa e con l'offerta formativa dell'istituto;
 - o prevenire usi impropri o non autorizzati delle tecnologie di IA.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Regolamento si applica a:
 - o docenti;
 - o studenti;
 - o Dirigente scolastico;
 - o DSGA;
 - o personale ATA;
 - o collaboratori esterni coinvolti in attività scolastiche.
2. Le disposizioni riguardano l'uso dell'IA:
 - o nella didattica curricolare ed extracurricolare;
 - o nelle attività laboratoriali e performative;
 - o nei processi amministrativi e gestionali;
 - o nelle comunicazioni e nella produzione di materiali istituzionali.

Art. 3 – Principi generali

1. L'uso dell'IA nell'istituto è orientato ai seguenti principi:
 - o centralità della persona e funzione educativa della scuola;
 - o supporto ai processi di apprendimento e organizzazione, senza sostituzione delle responsabilità umane;
 - o inclusione, equità e riduzione dei divari;
 - o trasparenza, sicurezza e tutela dei dati personali;
 - o responsabilità professionale e controllo umano delle decisioni.
2. Ogni utilizzo dell'IA deve essere coerente con le finalità educative, formative e istituzionali dell'istituto.

Art. 4 – Utilizzo dell'IA nella didattica

1. L'uso dell'IA nella didattica è consentito come:
 - o oggetto di studio;
 - o strumento di supporto alla progettazione didattica e laboratoriale;

- supporto alla personalizzazione degli apprendimenti;
 - strumento di analisi dei processi e degli esiti.
2. In particolare:
 - nei percorsi artistici, musicali e coreutici, l'IA può supportare processi creativi, progettuali e riflessivi, senza sostituire la produzione personale dello studente;
 - nei percorsi tecnici e professionali, l'IA può supportare l'analisi di dati, la simulazione di processi e la progettazione operativa.
 3. Le decisioni didattiche e valutative restano di esclusiva competenza del docente.

Art. 5 – Utilizzo dell'IA da parte degli studenti

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente:
 - se autorizzati dal docente;
 - secondo le modalità indicate nelle attività didattiche;
 - nel rispetto delle finalità educative.
2. Non è consentito:
 - presentare come propri elaborati generati integralmente da sistemi di IA;
 - utilizzare l'IA per aggirare le attività di apprendimento o le verifiche;
 - utilizzare strumenti non autorizzati durante prove di valutazione.
3. L'uso improprio dell'IA costituisce violazione del Regolamento di Istituto e può comportare sanzioni disciplinari.

Art. 6 – Utilizzo dell'IA nella valutazione

1. L'IA non può sostituire la valutazione del docente.
2. Eventuali strumenti di supporto possono essere utilizzati esclusivamente:
 - per analisi di dati;
 - per supporto alla costruzione di rubriche o criteri;
 - per monitoraggio degli apprendimenti.
3. Ogni decisione valutativa è assunta dal docente, che ne mantiene piena responsabilità.

Art. 7 – Utilizzo dell'IA nelle attività amministrative e gestionali

1. L'IA può essere utilizzata a supporto delle attività amministrative e gestionali per:
 - predisposizione di bozze di atti e comunicazioni;
 - organizzazione e analisi dei dati;
 - supporto alla gestione documentale.
2. Le attività amministrative supportate dall'IA sono svolte secondo procedure interne definite e con validazione finale da parte del personale competente.
3. Non è consentito l'uso dell'IA per decisioni amministrative automatizzate prive di intervento umano.

Art. 8 – Protezione dei dati personali e sicurezza

1. Ogni utilizzo dell'IA deve essere conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. L'istituto:
 - utilizza strumenti coerenti con i principi di sicurezza e minimizzazione dei dati;
 - evita trattamenti non proporzionati alle finalità educative e organizzative;
 - assicura informazione e trasparenza verso studenti, famiglie e personale.
3. I dati trattati tramite sistemi di IA sono soggetti alle stesse misure di protezione previste per gli altri trattamenti di dati dell'istituto.

Art. 9 – Ruoli e responsabilità

1. Il Dirigente scolastico assicura l'attuazione del Regolamento e il raccordo con il PUIA e il PTOF.
2. Il Team per l'innovazione digitale e l'Animatore digitale supportano l'implementazione, la formazione e il monitoraggio.

3. Il DSGA e il personale amministrativo applicano il Regolamento nei processi di competenza.
4. Docenti e studenti sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 10 – Formazione e informazione

1. L'istituto promuove attività di formazione e informazione rivolte a:
 - docenti;
 - personale ATA;
 - studenti;
 - famiglie.
2. Le attività formative sono coerenti con il PTOF, il PUIA e il piano di formazione di istituto.

Art. 11 – Monitoraggio e aggiornamento

1. L'applicazione del Regolamento è oggetto di monitoraggio periodico.
2. Eventuali criticità o proposte di miglioramento possono essere segnalate al Team per l'innovazione digitale.
3. Il Regolamento può essere aggiornato in coerenza con:
 - evoluzione normativa;
 - aggiornamenti del PUIA;
 - esiti del monitoraggio.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dagli organi collegiali competenti.
2. Entra in vigore a partire dall'anno scolastico successivo alla sua approvazione ed è pubblicato sul sito web dell'istituto.